

**COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA**

**OGGETTO:** Aggiornamento "Norme Tecniche per le Costruzioni" - D. M. 17 gennaio 2018

Gentile Cliente,

la presente per informarla che a far data dal 22/03/2018 entrerà in vigore l'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, le quali presentano alcune novità di rilievo per quanto attiene le indagini e le prove sulle strutture e sui materiali.

In particolare tali novità interessano siano le costruzioni cosiddette "esistenti" (ossia quelle che la Norma definisce come costruzioni che alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d'intervento presentino la struttura completamente realizzata e quindi abbiano una relazione a struttura ultimata per costruzioni in c.a. o acciaio o il collaudo statico per strutture in muratura) sia costruzioni di nuova realizzazione per le quali sia previsto l'impiego di materiali ad uso strutturale.

**Costruzioni esistenti - Capitolo 8 delle NTC 2018**

La novità più importante riguarda i prelievi e le prove per la caratterizzazione meccanica dei materiali di una struttura oggetto di una valutazione di sicurezza (costruzione esistente) a seguito di interventi di riparazione o locali, di miglioramento e di adeguamento, necessaria ai fini del raggiungimento di un determinato Livello di Conoscenza. Al paragrafo 8.5.3 "Caratterizzazione meccanica dei materiali" viene prescritto che *"Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001."* Tale prescrizione comporta che, ad esempio, non solo le prove di laboratorio, ma anche l'esecuzione di carotaggi, prelievo ferri d'armatura per c.a., prelievo campioni di carpenteria metallica, etc. debbano essere eseguiti da un laboratorio autorizzato di cui all'articolo 59 comma 2 del DPR 380/2001.

**Materiali e prodotti per uso strutturale - Capitolo 11 delle NTC 2018****Paragrafo 11.2.2. CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO**

Per quanto attiene i controlli di qualità del calcestruzzo viene sancito che *"Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari (di cui al paragrafo 11.2.7), compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate (no semplici rapporti di prova) dai laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del D.P.R. n.380/2001"*.

**Paragrafo 11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO**

*"Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale".*

*"Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l'esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici." **Ciò comporta che i campioni siano accompagnati preferibilmente da copia del verbale di prelievo.***

*"La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo." **Ciò comporta che la posizione delle strutture interessate dal prelievo/getto deve essere sempre dichiarata.***

*"Le prove a compressione vanno eseguite tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo, altrimenti devono essere integrate con prove per la determinazione della resistenza del calcestruzzo in opera (con tecniche distruttive e non distruttive)." In questo caso il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che "Ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera", dandone anche comunicazione al Committente dell'opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante. **Ciò comporta che la data del prelievo/getto deve essere sempre dichiarata.***

*"I prelievi di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, rispettando i limiti fissati dai controlli di accettazione."*

Il §11.2.4 delle NTC18 prevede altresì che: "La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la "Resistenza di prelievo" che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3." In questo caso il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che "Ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018", dandone anche comunicazione al Committente dell'opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante. **Ciò comporta che i due provini che costituiscono un prelievo siano contrassegnati in modo univoco (ad esempio Prelievo 1 - Provino 1 e Prelievo 1 - Provino 2, etc.) così da poter applicare il controllo suddetto.**

## Paragrafo 11.3.2. ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

*"I controlli nei centri di trasformazione vanno effettuati sul prodotto lavorato, prima dell'invio in cantiere, sono obbligatori ed eseguiti a cura di un Laboratorio di cui all'art.59 del D.P.R. 380/2001"*

*"I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati entro 30 gg dalla data di consegna del materiale, a cura di un Laboratorio di cui all'art.59 del D.P.R. 380/2001."*

## Paragrafo 11.3.4.11.3 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE - CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

*"I controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi presso un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, sono obbligatori per tutte le forniture di elementi e/o prodotti, qualunque sia la loro provenienza e la tipologia di qualificazione. Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni. "*

*"Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all'accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sotto- scritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve so- spendere l'esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici."*

*"I controlli di accettazione devono essere effettuati prima della posa in opera degli elementi e/o dei prodotti."*

Le nuove indicazioni fornite dalla Norma sui prodotti per impiego strutturale si correlano pienamente a quelle contenute nel D.L. n° 106 del 16/06/2017 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" e in particolare al regime sanzionatorio che all'art. 20 " Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione" al comma 1 prescrive che *"Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio."*

Si ricorda che l'ISTEDIL S.p.A. con la sua rete di Laboratori Autorizzati (Guidonia - Roma, Perugia, Latina e Sassari) può soddisfare a pieno le nuove prescrizioni introdotte dall'aggiornamento delle Norme Tecniche; rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e collaborazioni, porgiamo distinti saluti.

## LA DIREZIONE

### ISTEDIL S.p.A. Società a socio unico

Via Tiburtina Km 18,300 I-00012 Guidonia (Roma)  
Loc. Setteville – Italy  
Tel. +39 0774 353580 r.a.  
Fax +39 0774 353762  
e-mail: info@istedil.it - [www.istedil.it](http://www.istedil.it)

Capitale Sociale € 200.000,00 interamente versato  
Tribunale di Roma 1256/72 – C.C.I.A.A. 358813  
P. I. IT00887271005 – C.F. 00422780585

Società soggetta ad attività di Direzione  
e coordinamento di **CESI S.p.A.**

Autorizzato all'esecuzione delle prove ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 della Legge del 5-11-71 n. 1086 con Decreto Ministero LL.PP.

Autorizzato alle certificazioni CE  
Notificato CEE n. 0529